

(N. 1970)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VALENZI, CERMIGNANI, DONINI, BUSONI e NASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1957

Riorganizzazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, veniva istituito, con sede in Roma, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Esposizione quadriennale d'arte di Roma », con il compito di provvedere alla organizzazione ed alla gestione delle esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative ad esse connesse per il potenziamento dell'arte nazionale anche nei rapporti di quella straniera.

Il provvedimento sottraeva all'allora Governatorato di Roma la gestione e l'organizzazione delle esposizioni quadriennali d'arte nazionali dallo stesso promosse fin dal 1931, limitandone la autonomia e l'indipendenza di direzione, in conformità dell'indirizzo totalitario del regime dell'epoca.

Infatti, la gestione dell'Ente veniva affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di rappresentanti diretti del potere politico ed esecutivo (uno del partito nazionale fascista, due del Governatorato di Roma, uno del Ministero dell'educazione nazionale, uno del Ministero delle corporazioni, uno del Ministero della cultura popolare, uno del Sindacato fascista

belle arti), nonché di un presidente e di un segretario generale designati dal Capo del Governo.

L'Ente veniva posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, che l'avrebbe esercitata di concerto con il Ministero delle corporazioni.

Alle spese di gestione si sarebbe provveduto con il contributo fisso annuale del Governatorato di Roma di lire 275.000, con i contributi eventuali di altri Enti e con i proventi delle esposizioni.

Lo statuto annesso alla legge istitutiva stabiliva che al Consiglio d'amministrazione spettava il compito di fissare le direttive per l'organizzazione dell'esposizione e per l'attuazione delle altre iniziative dell'Ente, approvandone i regolamenti relativi. Alla gestione amministrativa ed alla esecuzione dei deliberati del Consiglio, provvedeva la Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dal segretario generale e da un rappresentante del Governatorato.

Il complesso di queste misure veniva a creare un ibrido rapporto, fra l'autonomia e la di-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pendenza, provocando una sostanziale ambiguità nelle responsabilità e nelle funzioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 1944, l'Ente veniva affidato ad un Commissario e da quel momento si poneva il problema della sua riorganizzazione e trasformazione. Infatti, il Commissario non si limitava soltanto alla temporanea gestione ed a salvarne l'esistenza, ma, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di artisti e di giuristi particolarmente competenti nella materia, si adoperò per studiare la possibilità di procedere ad un radicale e profondo rinnovamento dell'Ente, al fine di informare la sua struttura ai principi democratici, in armonia con il nuovo assetto politico del Paese, e di collocarlo nel quadro di una ampia iniziativa di carattere artistico, legandolo alle nuove, moderne esigenze della vita artistica e culturale nazionale.

Senonchè, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 27 dicembre 1950, veniva abolita la gestione commissariale e ripristinato il Consiglio di amministrazione, ricostituendolo in base alle norme della legge istitutiva del 1937, procedendo alle sostituzioni dei rappresentanti degli organismi non più esistenti attraverso le designazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del Comune di Roma. Con l'esclusione della rappresentanza degli artisti pittori e scultori, in conseguenza della soppressione dell'ordinamento sindacale fascista, la composizione del Consiglio veniva ad assumere un carattere spiccatamente burocratico. Si sono, così, andati aggravando gli inconvenienti più volte e da più parte lamentati, sul modo come funzionano direzione, organizzazione, amministrazione dell'Ente e sul modo come si esercita il controllo su di esso sì che si è fatta sempre più vasta ed urgente la pressione della pubblica opinione per una radicale riforma.

* * *

L'esigenza di modificare la costituzione degli Enti autonomi di Esposizione di arte (Biennale di Venezia e Quadriennale di Roma) ha trovato la sua eco nel Parlamento, in più

di una occasione. Durante la scorsa legislatura, la VI Commissione istruzione e belle arti della Camera dei Deputati approvava il 22 marzo 1950 un ordine del giorno con il quale « constata la necessità di una sistemazione legislativa aggiornata e rispondente alle esigenze di tutti gli Enti autonomi di esposizione nazionale ed internazionale, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che risolva pienamente le questioni particolari di ciascun Ente e definisca il problema dell'inquadramento generale e del coordinamento degli Enti stessi, allo scopo di maggiormente potenziare le loro iniziative ». Analogo invito veniva rivolto il 24 ottobre 1953 dal Senato della Repubblica con l'approvazione di un ordine del giorno dei senatori Cernigiani, Banfi, Russo Luigi, Carmagnola, Russo Salvatore, Franza, Condorelli, Smith, Valenza e Roffi, successivamente riproposto alla VI Commissione istruzione e belle arti (relazione al disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 — Atti parlamentari; Senato della Repubblica, pag. 41).

La necessità di porre rimedio ai più stridenti aspetti negativi della nostra ancora vigente legislazione in materia, è stata avvertita anche dal Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gaetano Martino, il quale, nella seduta del Senato del 7 aprile 1954, riconosceva « giustificate le critiche frequentemente mosse, soprattutto da parte degli artisti e delle rispettive organizzazioni sindacali, alla attuale situazione di diritto nelle grandi manifestazioni di arte contemporanea », soggiungendo che « il Ministero aveva già prospettato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella cui competenza rientra pure, in parte, tale materia, l'opportunità di costituire una commissione composta di funzionari e di rappresentanti degli Enti interessati, con l'incarico di preparare e redigire gli schemi dei provvedimenti legislativi per il riordinamento delle grandi mostre di arte contemporanea ».

Nè meno impegnative sono state le dichiarazioni dell'attuale Ministro, onorevole Paolo Rossi, che il 17 luglio 1956 asseriva « che l'estrema difficoltà del problema non diminuisce il dovere di affrontarlo e di affrontarlo su-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bito. E ciò mi propongo di fare in ossequio alla legge, con rispetto alla competenza, ma anche con una certa controllata spregiudicatezza ».

Tuttavia, le promesse e gli impegni non hanno ancora trovato riscontro in concreti atti legislativi del Governo.

Poichè sembra doveroso porre un termine alla carenza legislativa in questo importante e delicato settore della vita artistica e culturale del Paese, si rende necessaria una iniziativa parlamentare.

* * *

Il presente disegno di legge si limita ad affrontare il problema del riordinamento dello Ente autonomo esposizione quadriennale di arte di Roma, al solo scopo di assicurare all'Ente stesso un funzionamento più moderno, degno delle esigenze e delle possibilità di sviluppo della vita artistica italiana.

Nella sua formulazione si è tentato di fare tesoro della esperienza di questi anni e dei suggerimenti e delle critiche efficacemente ed unanimemente espresse nelle frequenti discussioni che hanno avuto luogo sulla stampa, nei congressi e convegni degli artisti e, particolarmente, nel corso del 2° Congresso nazionale unitario degli artisti italiani, svoltosi a Roma nello scorso anno per iniziativa della Federazione nazionale degli artisti pittori scultori e incisori.

Si è voluto conservare all'Ente la personalità giuridica di ente autonomo, sotto la presidenza del Sindaco di Roma, ed assicurargli una autonomia, formale e sostanziale, che possa garantire la piena libertà di indirizzo artistico, tecnico e culturale e l'indipendenza di gestione, senza per questo escludere lo Stato dalla sua naturale funzione di tutela e di controllo. L'esercizio di questa autonomia viene garantita, anzitutto, dalla struttura del Consiglio di amministrazione, nel quale lo Stato e gli Enti locali sovvenzionatori saranno rappresentati, ma nel quale è prevista una prevalente importanza degli artisti e dei critici d'arte onde garantire una direzione competente e responsabile, adeguata al carattere di istituto culturale di pubblico interesse dell'Ente. Si è tenuto conto della richiesta, ripetutamente avanzata dagli artisti, pittori e scultori, di accede-

re, attraverso i loro rappresentanti sindacali, al Consiglio di amministrazione, per esercitare quella funzione di controllo democratico che è compito precipuo di tali organismi, in analogia dell'Ente autonomo esposizione triennale internazionale delle arti decorative di Milano in cui vi sono rappresentanti delle associazioni sindacali delle categorie interessate.

Occorre, d'altra parte, rilevare che nel corso di questi anni è venuta affermandosi l'esigenza di assicurare alle commissioni tecniche esecutive delle esposizioni un adeguato ed autonomo potere di elaborazione e di esecuzione, libero da ogni intervento o giudizio di merito degli organi amministrativi. Pertanto, sono stati distinti i compiti di direzione e di responsabilità amministrativa, attribuiti al Consiglio di amministrazione, da quelli artistici e culturali, demandati al Comitato esecutivo, determinando con la maggiore chiarezza possibile le rispettive funzioni e responsabilità. Allo scopo si propone che il Comitato esecutivo dell'Ente sia composto da artisti e critici d'arte la cui indiscussa personalità dia certezza di indipendenza di giudizio e garanzia di competenza tecnica. I membri del Comitato saranno liberamente scelti dal Consiglio di amministrazione, al di fuori del proprio seno. Per consentire un avvicendamento nel Comitato esecutivo, delle diverse forze e correnti della nostra cultura artistica, è stato previsto che i suoi membri siano rinnovati ogni biennio.

Il collegamento fra il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo è mantenuto dal Segretario generale, nominato dal Consiglio di amministrazione al di fuori del proprio seno, ed a cui è affidato il coordinamento dell'organizzazione generale e tecnica delle manifestazioni proposte dall'Ente.

Passando alle finalità dell'Ente, è stata tenuta presente la necessità di coordinare la sua attività e le sue funzioni con quelle della Biennale di Venezia, assegnandogli il compito di presentare una documentazione, per quanto possibile completa, delle produzioni delle arti plastiche e figurative in campo nazionale da cui trarre le indicazioni per la selezione dei valori da presentare alla Biennale veneziana. Da ciò l'esigenza di intensificarne il ritmo, trasformandola in esposizione Biennale nazionale, da alternarsi con quella veneziana. Una simile so-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luzione non corrisponde soltanto alle aspirazioni degli artisti, ma anche al voto unanimemente espresso il 23 marzo 1954 dalla IV Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Accanto al compito principale vi è quello di trasformare l'Ente in un efficace strumento a disposizione degli artisti, per diffondere in ogni classe sociale la conoscenza e la comprensione delle arti figurative e per favorire l'interesse economico degli artisti stessi, concorrendo in tal modo a sviluppare ed incrementare l'arte nazionale.

È, infine, previsto che il finanziamento venga adeguato ai nuovi compiti e finalità dello

Ente, confermando il contributo dello Stato e del Comune di Roma, già previsto con la legge 28 giugno 1956, n. 704, a cui si è ritenuto di dover aggiungere anche quello dell'Amministrazione provinciale di Roma, in analogia a quanto praticato per la Biennale di Venezia e per la Triennale di Milano.

L'Ente, così trasformato, sarà a nostro parere più rispondente alle sue nobili finalità e più vicino alle esigenze dell'arte e degli artisti.

È per questo che auspichiamo di avere l'unanime approvazione degli onorevoli colleghi al presente disegno di legge, il cui carattere di urgenza si ritiene superfluo sottolineare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, assume la denominazione di « Ente autonomo per le esposizioni nazionali d'arte di Roma » e svolge la sua attività secondo le norme, per i fini e con i mezzi di cui alla presente legge.

L'Ente ha sede in Roma e ad esso sono estese tutte le agevolazioni già concesse a favore della Quadriennale d'arte di Roma.

Tutte le manifestazioni indette dall'Ente, a norma della presente legge, sono autorizzate in linea permanente.

Art. 2.

L'Ente autonomo « Esposizione nazionale di arte di Roma » provvede all'organizzazione ed alla gestione delle Esposizioni nazionali d'arte, in passato promosse e gestite dall'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, in virtù del regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, già riconosciute ed autorizzate in via permanente con la legge 24 dicembre 1929, n. 1180, e che, in virtù della presente legge, hanno luogo ogni due anni in Roma, al-

ternandosi con le Biennali internazionali d'arte di Venezia.

Esso può promuovere ed organizzare, fra una esposizione e l'altra, in collaborazione con altri Enti, rassegne e mostre collettive regionali, di tendenze e di gruppi di artisti italiani viventi.

Art. 3.

Le Esposizioni nazionali d'arte hanno lo scopo di presentare, ogni biennio, un'ampia rassegna rispondente allo svolgimento delle arti plastiche e figurative sul piano nazionale, tenendo conto, entro i limiti compatibili con la importanza dell'esposizione, anche del dato territoriale, e di diffondere largamente la conoscenza e la comprensione presso tutte le classi sociali.

Art. 4.

L'Ente può bandire concorsi ed assegnare premi: l'organizzazione delle Esposizioni nazionali e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere sono disciplinate da appositi regolamenti emessi dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Comitato esecutivo.

Art. 5.

Le manifestazioni promosse dall'Ente hanno sede permanente nel Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale in Roma, concesso in uso gratuito dal comune di Roma.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione dell'edificio anzidetto e sono a suo carico le relative imposte su terreni e fabbricati.

I rapporti fra l'Ente ed il Comune per l'uso dell'edificio saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 6.

L'Ente provvede ai suoi compiti:

a) con i redditi del patrimonio;

b) con il contributo fisso annuale dello Stato, del Comune e dell'Amministrazione provinciale di Roma, nella misura da determinarsi ogni quadriennio con apposito provvedimento legislativo emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione;

c) con i lasciti, le donazioni, i contributi di qualsiasi genere che Enti e privati devolvono ad incremento del suo patrimonio;

d) con i proventi della gestione delle Esposizioni e delle altre iniziative dell'Ente.

Art. 7.

Sono organi amministrativi dell'Ente, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, i revisori dei conti. È organo tecnico il Comitato esecutivo.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ed è composto:

a) dal sindaco di Roma;

b) di una persona di chiara fama nel campo dell'arte e della cultura, residente a Roma;

c) di due rappresentanti del comune di Roma, di cui almeno uno artista o critico d'arte;

d) di due rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Roma, di cui almeno uno artista o critico d'arte;

e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) di quattro rappresentanti degli artisti pittori e scultori.

I rappresentanti di cui alle lettere c) e d) sono designati rispettivamente dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Roma.

Il rappresentante di cui alla lettera e) è designato su proposta della IV Sezione del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

I rappresentanti di cui alla lettera f) sono designati dalla competente organizzazione sindacale tramite il Ministero del lavoro. Nel caso di pluralità delle organizzazioni, tali rappresentanti saranno designati dalle varie organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale.

Con lo stesso decreto vengono attribuite le funzioni di Presidente al sindaco di Roma e di Vice Presidente alle persone di cui alla lettera b).

Art. 9.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati al termine del loro mandato.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, i rispettivi Enti mandanti provvedono alla nuova designazione entro 30 giorni dalla vacanza ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero stati i membri sostituiti.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente; fissa le direttive dell'Ente medesimo; delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende tutti i provvedimenti all'uopo necessari; approva e promulga tutti i regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente, e quelli interni di gestione; procede all'accertamento delle entrate ed alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali; accetta e rifiuta lasciti, donazioni, legati di qualsiasi natura; delibera sulle transazioni, alienazioni e contratti in genere e sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

determina il trattamento economico e la consistenza numerica nonché l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente, sia in pianta organica che avventizio, gli emolumenti del Segretario generale di cui al successivo articolo 20 e gli eventuali rimborsi spese ai membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, sostenute in dipendenza di regolari incarichi ricevuti nell'interesse dell'Ente; compila il bilancio preventivo e quello consuntivo; nomina il Comitato esecutivo e il Segretario generale dell'Ente.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce non meno di tre volte l'anno: una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo.

Può, inoltre, essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei suoi membri lo richiede per iscritto.

L'invito alle sedute deve essere trasmesso cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e la esercita anche nei giudizi di fronte a terzi; dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti; cura l'osservanza dei regolamenti; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e vigila l'esecuzione delle sue deliberazioni.

Nei casi di urgenza prende le deliberazioni che ritiene opportune per la regolare gestione dell'Ente e per la tutela dei suoi diritti, dandone poi comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.

Art. 13.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo che è presieduto di diritto dal Presidente dell'Ente o da chi lo sostituisce, ed è composto di cinque artisti e di due critici d'arte di chiara fama, scelti dal Consiglio di amministrazione al di fuori del proprio seno.

I membri del Comitato rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Il Comitato esecutivo si aduna ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

I membri del Comitato esecutivo possono essere invitati alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo ha la responsabilità dell'indirizzo culturale ed artistico delle esposizioni e delle altre manifestazioni dell'Ente.

Propone al Consiglio di amministrazione, con motivata relazione, il programma da sviluppare e l'assegnazione dei fondi, nonché i regolamenti generali e particolari; provvede alla organizzazione delle esposizioni e delle manifestazioni promosse dall'Ente, sulla base delle deliberazioni ed entro i limiti amministrativi fissati dal Consiglio di amministrazione; prepara le relazioni annuali sull'espletamento del compito affidatogli.

Art. 16.

Per coadiuvare il Comitato esecutivo nella organizzazione dell'Esposizione nazionale, di determinate sue sezioni e delle mostre retrospettive, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato esecutivo, può nominare speciali Commissioni, a carattere nazionale e regionale, e avvalersi della collaborazione individuale di personalità nel campo delle arti.

Tali Commissioni eleggono nel loro seno il proprio presidente.

Art. 17.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle Commissioni occorre la presenza della

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze è tenuto nota in apposito registro e tali verbali di sedute sono firmati in calce dal Presidente e dal Segretario.

Segretario del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle Commissioni è il Segretario generale dell'Ente di cui al successivo articolo 20.

Art. 18.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese che l'investito della carica sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni.

Ai membri del Comitato esecutivo e delle Commissioni sarà corrisposta una indennità diaria, oltre il rimborso delle spese di viaggio, determinata dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo.

Art. 19.

L'Ente ha un Segretario generale, un Direttore amministrativo ed altri funzionari e dipendenti in rapporto alle sue esigenze.

Il Segretario generale ha rapporto di lavoro a termine. Le norme relative all'ordinamento degli uffici e servizi, all'organico del personale, alle modalità di assunzione, al trattamento economico di attività e di quiescenza, nonché alle attribuzioni del Segretario generale, del Direttore amministrativo e degli altri funzionari e dipendenti saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

Art. 20.

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, e scelto fra le persone che abbiano sicura competenza nel campo

delle arti figurative e riconosciuta capacità tecnica e organizzativa.

Dura in carica per l'organizzazione di due Esposizioni nazionali d'arte e può essere riconfermato.

Egli è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa con voto consultivo, per tutto quanto concerne la gestione generale dell'Ente ed è l'organo di collegamento fra il Consiglio stesso ed il Comitato esecutivo.

Ha la responsabilità dell'organizzazione generale e tecnica delle manifestazioni promosse dall'Ente, sulla base delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

È a capo del personale e degli uffici dell'Ente ed esercita le funzioni di vigilanza e di disciplina su tutte le disposizioni che gli vengono trasmesse dal Presidente.

Art. 21.

L'andamento finanziario dell'Ente è sottoposto alla vigilanza di tre revisori dei conti nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente dai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e dal comune di Roma.

Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, rispettivamente dal Ministro del tesoro e dall'Amministrazione provinciale di Roma.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili concernenti la gestione dell'Ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi; vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano almeno una verifica di cassa ogni anno.

I revisori riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto della gestione e su ogni altra questione che interessi la gestione finanziaria ed economica dell'Ente.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione può liquidare ai revisori un compenso per l'opera da essi prestata.

Art. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente si chiude il 30 novembre di ciascun anno.

Lo stato di previsione delle entrate e delle spese di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 marzo. Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere dei revisori dei conti, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Lo stato di previsione ed il conto consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio di amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, sono rimessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, al Ministro della pubblica istruzione che lo approverà dopo aver sentito il parere del Ministro del tesoro, al Comune ed alla Amministrazione provinciale di Roma.

Art. 23.

Gli eventuali utili dell'Ente sono destinati al fondo di riserva.

Per il servizio di cassa, l'Ente si avvale di un istituto di credito di diritto pubblico, da designarsi dal Consiglio di amministrazione.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 24.

L'Ente è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'accettazione dei lasciti e dei doni e l'acquisto dei beni immobili vengono autorizzati con decreto ai sensi della legge 6 giugno 1950, n. 1037.

Art. 25.

Entro 15 giorni dall'approvazione del conto consuntivo, il Presidente è tenuto a riferire, con dettagliata relazione scritta, al Ministro della pubblica istruzione, al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma, su tutto l'andamento artistico e finanziario dell'Ente.

Art. 26.

L'Ente autonomo esposizioni nazionali di Roma, è ammesso ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle norme legislative in vigore, senza che sia necessaria una speciale autorizzazione.

Art. 27.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte dell'Ente le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie, nella misura e per la durata da stabilire di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

L'Ente è autorizzato a percepire sui biglietti a riduzione le quote di cui al decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1936, n. 2684.

Art. 28.

L'Ente è ammesso a godere nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile, dell'esonero in via permanente di cui all'articolo 62 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

È altresì ammesso a godere della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio della Avvocatura dello Stato.

Art. 29.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'Ente provvederà al riordinamento degli uffici

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dei servizi in base alle nuove esigenze, nonché alla compilazione del regolamento di cui all'articolo 19.

Art. 30.

Nel caso di scioglimento dell'Ente, il Presidente della Repubblica provvederà con proprio decreto alla nomina di un Commissario liquidatore, ne determinerà i poteri e stabilirà a be-

neficio di chi dovranno essere devolute le eventuali attività residue dell'Ente.

Art. 31.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.